

OGGETTO: Esame ed approvazione schema di convenzione urbanistica per l'attivazione dell'ambito di compensazione nr. 1 (Via Marconi – loc. Poz) previsto dal PRG vigente.

PREMESSE

Viene portata all'attenzione del Consiglio Comunale di Denno la recente domanda, in atti, del signor Dalpiaz Giuliano di definizione della convenzione urbanistica attuativa dell'ambito di compensazione nr. 1 (Via Marconi – loc. Poz) previsto dal Piano regolatore generale così come modificato con la variante approvata dalla Giunta prov.le nr. 348 dd. 26/02/2009, entrata in vigore il 10 marzo 2010 dopo la pubblicazione sul BUR.

La scheda nr. 7 in calce alle Norme tecniche di attuazione del PRG individua detto ambito fra zone non contigue e precisamente di collegamento tra la p.ed. 336 in Via Marconi e la p.f. 474/2 in loc. Poz, entrambe di proprietà del signor Dalpiaz Giuliano, sulle quali le trasformazioni urbanistiche consentite dal PRG sono assoggettate ad una convenzione tra Comune e proprietario delle stesse, da stipularsi preliminarmente al rilascio dei titoli autorizzativi e riguardante sostanzialmente l'obbligo della dismissione dell'attività produttiva del manufatto di Via Marconi e l'eventuale delocalizzazione nell'area D1 in località Poz.

Gli interventi ammessi nelle due zone sono specificatamente regolati dalle norme di attuazione del PRG. La convenzione dovrà regolare ogni opportuno termine e condizione, e in particolare subordinare l'utilizzo ovvero l'agibilità della nuova struttura produttiva in località Poz, all'effettiva dismissione dell'attività di officina e autocarrozzeria nel fabbricato artigianale di Via Marconi. Come previsto dalla LP 22/1991 (art. 18 ter) come rivista dalla LP 1/2008 (art. 54) la perequazione in forma semplificata (comma 8 art. 53 LP 1/2008) anche per attuare pienamente la compensazione urbanistica, si realizza attraverso piani attuativi cui accede uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti tra il Comune e i proprietari delle aree comprese nei Piani. Nel caso specifico, gli interventi ammessi nelle due zone sono puntualmente disciplinati dal PRG, per cui lo strumento attuativo si risolve nella definizione dell'accordo fra Comune e l'unico proprietario delle due particelle a regolamentazione degli impegni che questi deve assumersi prima di ottenere il titolo abilitativo (concessione ad edificare) ad intervenire sulla p.f. 474/2 e sulla p.ed. 336.

La richiesta del signor Dalpiaz Giuliano è funzionale, al momento, all'edificazione sulla p.f. 474/2.

L'Ufficio della Segreteria ha predisposto lo schema di convenzione da sottoporre al Consiglio comunale, schema che si compone di 7 articoli, l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione è quello di allontanare le attività produttive, non compatibili con la destinazione residenziale, dal centro abitato; detto obiettivo viene realizzato subordinando l'agibilità del manufatto fuori del centro abitato all'effettiva dismissione dell'attività produttiva in Via Marconi, dopodiché l'edificio di Via Marconi potrà essere convertito a fini residenziali secondo gli indici previsti dalle NTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Sentito il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale;

Richiamata la L.P. 22/91 coordinata con la sopravvenuta L.P. 1/2008 e ss.mm. di riordino della pianificazione e dell'attività edilizia/urbanistica;

Esaminato lo schema predisposto dall'Ufficio Segreteria;

Evidenziata l'opportunità di approvare detto schema di convenzione che costituisce condizione necessaria e preventiva al rilascio dei successivi titoli abilitativi;

Evidenziato come sulla proposta in argomento sia stato acquisito, per quanto di competenza, il parere tecnico amministrativo del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del Tulliroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;

Dato atto come non necessiti invece, per i contenuti della proposta, il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **Di approvare** per quanto in premessa esposto, lo schema di convenzione riguardante l'attivazione dell'ambito di compensazione nr. 1 (Via Marconi – loc. Poz) previsto dal PRG vigente, schema composto di nr. 7 articoli che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **Di autorizzare** il Sindaco, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla firma della predetta convenzione urbanistica, propedeutica al rilascio dei titoli abilitativi a costruire sulla p.f. 474/2 in località Poz e sulla p.ed. 336 in Via Marconi.
3. **Di informare** che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso alla presente deliberazione, è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 54 della L.R. 1/1993 e ss.mm.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Stante l'urgenza evidenziata dalla controparte privata di ottenere il titolo abilitativo successivo alla stipula della convenzione in argomento, il Sindaco propone di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C.. Segue la votazione della proposta, dall'esito favorevole unanime come in precedenza.